



# COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1263 del 19 agosto 2019

**Concernente l'aggiornamento del Regolamento comunale e del regolamento dell'AAE alle modifiche intervenute nella legislazione cantonale**

## I Premessa sulle modifiche (RCom - RAAE)

Onorevole signora Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,  
con decreto legislativo del 19 novembre 2018 il parlamento cantonale ha sancito l'abrogazione della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907 integrandone le principali norme che prevedono e disciplinano l'esistenza di aziende comunali (precedentemente dette aziende municipalizzate) nella Legge organica comunale (LOC).

Alle suddette modifiche è seguito, dopo brevissimo tempo, il decreto legislativo del 10 dicembre 2018 riguardante alcune ulteriori modifiche della LOC in particolare in vista dell'introduzione a tappe del modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) per i comuni.

Il 27 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha emanato un decreto esecutivo di modifica del regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) mediante il quale è stato fissato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le aziende municipalizzate devono adattare i propri regolamenti alle modifiche legislative cantonali.

Viste le suddette circostanze il Municipio ha ritenuto di por mano in un'unica procedura alle necessarie revisioni adattative della regolamentazione comunale.

## II. Le proposte di modifica di carattere tecnico (RCom)

I cambiamenti della legislazione superiore si riflettono sul nostro RCom in particolare per qualche aspetto formale relativo alla gestione della liquidità (modifiche LOC) e redazionale legato segnatamente all'abrogazione della LMSP. Di conseguenza si rendono pure necessarie delle modifiche da apportare al RAAE, di cui si dirà più avanti.

A prescindere da qualche cambiamento riguardante la terminologia (ovvero in particolare la conversione di "aziende municipalizzate" in "aziende comunali") il cambiamento più significativo, ancorché privo di conseguenze pratiche, consiste nell'inserimento nell'art. 37 RCom, che riguarda i delegati in enti pubblici o privati di nomina municipale, di una nuova lettera C che ricorda l'esistenza della "Commissione mista Parrocchia prato dei poveri".

Infatti attualmente tale Commissione è prevista dal RAAE (art. 4 lett. E ed art. 11).

Questa Commissione consultiva, composta per il Comune dal Sindaco (membro per diritto), da un membro del Municipio e da un membro della Commissione pubblica assistenza<sup>1</sup>, è prevista dalla Convenzione Tra il Comune e la Parrocchia riguardante l'uso e la destinazione delle particelle N.ri 175 "casa popolare" e 411 "prato dei poveri" del 4 dicembre 1978, accordo allora concluso allo scopo "*di porre fine alla controversia sorta tra la Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta ed il Comune di Sorengo a dipendenza dell'uso e della destinazione delle particelle no. 175 e no. 411 site in questo stesso comune*".

---

<sup>1</sup>Attualmente denominata "Commissione assistenza e solidarietà sociale" giusta l'art. 36 lett. d RCom.

In sintesi la controversia, risolta appunto con la sottoscrizione della convenzione in argomento, consisteva nei diritti che la Chiesa rivendicava su tali fondi (originariamente mapp. No. 175 poi frazionato in 175 e 411) provenienti da un lascito (legato) costituito nel 1687 dall'Abate Giovanni Pocobelli a favore "dei più poveri della parrocchia di Sorengo". Per coloro i quali fossero interessati a maggiori dettagli riproduciamo in uno speciale allegato al presente messaggio un estratto del Bollettino Parrocchiale dell'Estate 1974 in cui l'allora parroco don Walter Fontana aveva proposto un'interessante e molto completa ricostruzione storica di cui tale estratto non è che una minima parte.

Lo spostamento di questo riferimento storico dal regolamento dell'AAE al RCom è dunque giustificato dal fatto che la "Convenzione" del 1974 non è soltanto riferita all'attuale sedime dell'AAE ma anche al ben più vasto Parco Sportivo (almeno per la superficie della particella prima del suo ampliamento derivato dalla permuta del 1990 con i signori Terrani – cfr. MM. No. 594 del 30 aprile 1990 approvato all'unanimità dal Consiglio comunale il 28 maggio 1990).

### **III. Le proposte di modifica di carattere tecnico (RAAE)**

Come accennato in precedenza, l'abrogazione di una delle più longeve leggi cantonali, ovvero la LMSP che, pur con vari interventi "estetici", è rimasta in vigore per la bellezza di centoundici anni, impone l'adeguamento del Regolamento della nostra Amministrazione Abitazioni Economiche che, benché azienda priva di attività industriali come quelle che all'inizio del sec. XX° avevano dato origine alla LMSP, è stata costituita su tale base legale.

Il Legislatore cantonale ha ora inserito nella Legge organica comunale (artt. 192a e ss.) la base legale per l'esistenza delle cosiddette "aziende comunali" allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

Il concetto riprende in tutto e per tutto quello delle precedenti "aziende municipalizzate" basate sulla LMSP; infatti, alla stregua delle "aziende municipalizzate" anche le "aziende comunali" devono essere amministrate separatamente dal Comune e sono prive di personalità giuridica.

Nella sostanza gli adeguamenti che si propongono in questa sede in ossequio al Decreto Governativo del 27 febbraio 2019 rivestono unicamente carattere formale e non avranno alcuna conseguenza pratica sulla gestione dell'AAE.

Data la semplicità degli emendamenti rinviamo direttamente all'esame della "tabella sinottica" allegata e parte integrante del presente messaggio.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione necessaria in sede di dibattito vi invitiamo a voler approvare le proposte formulate nel presente messaggio con l'adozione dell'allegato dispositivo di decisione.

Con ogni ossequio.

Sorengo, 19 agosto 2019  
Ris. Mun. No. 301/19

#### **Allegati:**

1. Estratto dal Bollettino Parrocchiale Estate 1974
2. Tavola sinottica modifica del Regolamento comunale
3. Tavola sinottica modifica del Regolamento della AAE

**Per il Municipio:**  
Il Sindaco:  
(Antonella Meuli)  
Il Segretario:  
(Arnaldo Bernasconi)



## Dispositivo di risoluzione

(regolamentazione autonoma)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1263 del 19 agosto 2019 concernente l'aggiornamento del Regolamento comunale e del regolamento dell'AAE alle modifiche intervenute nella legislazione cantonale;  
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

### DECIDE:

I.

Il regolamento comunale del 17 ottobre 2000 è così modificato:

Delegati

#### Art. 37

<sup>1</sup>Il Municipio nomina inoltre:

- a) invariato
- b) invariato
- c) i delegati nella commissione mista "Parrocchia Prato dei Poveri" (**nuovo**)
- d) invariato

<sup>2</sup>invariato.

Dipendenti-  
Funzioni e  
doveri di  
servizio

#### Art. 38

<sup>1</sup>I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende comunali sono disciplinati dal regolamento organico dei dipendenti (ROD).

<sup>2</sup>Invariato.

Autorizzazione a  
riscuotere in  
contanti

#### Art. 52

<sup>1</sup>Invariato.

<sup>2</sup>Abrogato.

<sup>3</sup>Invariato

Diritto di firma

#### Art. 53

<sup>1</sup>Il Segretario comunale, il Vicesegretario comunale e il Contabile hanno diritto di firma collettivo con il Sindaco o con il Vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

<sup>2</sup>Abrogato.

II. Il regolamento dell'Amministrazione abitazioni economiche (RAAE) del 14 dicembre 1992 è così modificato:

Principio

**Art. 1**

L'amministrazione abitazioni economiche del comune di Sorengo è un'azienda comunale ai sensi dell'art. 192b della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (in seguito LOC).

Organi dell'Azienda

**Art. 4**

Gli organi dell'Azienda sono definiti dalla LOC che ne disciplina le competenze ed il funzionamento.

Il Consiglio comunale

**Art. 5** Abrogato.

La Commissione di revisione -  
a. composizione

**Art. 6** Abrogato.

b. attribuzioni

**Art. 7** Abrogato.

Attribuzioni particolari del Municipio

**Art. 8**

<sup>1</sup>Abrogato.

<sup>2</sup>Oltre ai compiti stabiliti dalla LOC il Municipio:  
Invariato

<sup>3</sup>Invariato

Servizi amministrativi

**Art. 9**

L'esecuzione dei servizi amministrativi è affidata alla Cancelleria comunale; il Segretario comunale ne è il responsabile a norma dell'art. 137 LOC.

Attribuzioni

**Art. 10**

La Cancelleria comunale esercita le seguenti attribuzioni:  
Invariato

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum le presenti modifiche di regolamento sono trasmesse al Consiglio di Stato per ratifica ed entrano in vigore il 5 aprile 2020.

**Per il Consiglio comunale**

Gli Scrutatori:

La Presidente

Il Segretario:

## Estratto dal Bollettino Parrocchiale Estate 1974

Allegato 1 al MM No. 1263 del 19 agosto 2019

Concernente alcune modifiche del Regolamento comunale per un'organizzazione politica attrattiva e l'aggiornamento del Regolamento comunale e del regolamento dell'AAE alle modifiche intervenute nella legislazione cantonale

### ISTORIATO DEI RAPPORTI COMUNE - PARROCCHIA DI SORENGO RIGUARDANTI IL "LEGATO POCOBELLI" O "PRATO DEI POVERI" SULLA BASE DI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE PRESSO I RISPETTIVI ARCHIVI

---

Sac. Walter Fontana parroco Sorengo  
Sorengo, 30 giugno 1973

In data 9 settembre 1687 moriva nel monastero di Muri l'Abate Giovanni Pocobelli di Lugano, che con testamento costituiva una fondazione ecclesiastica denominata: LEGATO GIOVANNI POCOBELLI A FAVORE DEI PIÙ POVERI DELLA PARROCCHIA DI SORENGO SULLA RICAVATA DEL PRATO COSÌ DETTO DEI POVERI IN TERRITORIO DI CREMIGNONE.

Fino al 1857 il Legato fu amministrato dal Parroco (amministratore testamentario del fondo). Già nel 1834 anche questo legato, come quelli prebendali (...) interessò il Comune per la necessità di trovare fondi per il nuovo cimitero.

Il Legato Pocobelli avendo una propria fisionomia, non è il solito legato con impegni di messe o atti di culto, con una destinazione precisa dell'uso dei frutti della dote, da non confondere con il Legato Giovanni Pocobelli, fondato dallo stesso sacerdote, che figura appunto nell'elenco dei legati perbendali - non poté essere incamerato grazie alla clausola contenuta nell'articolo della legge cantonale sull'incameramento dei beni ecclesiastici da parte dello Stato..."salvi i diritti speciali di proprietà" (*ndc: Legge del 1854*).

Risulta che l'Assemblea comunale del 22 settembre 1844, esaminando i conti per la costruzione del nuovo campo santo, che chiudevano con una maggior uscita di L. 1'838,26 si esprimeva così: "in seguito è pregata di risolvere per l'annua corrispondenza dell'affitto dipendente dalle predette L. 1'838,26 in questo modo... Dopo i due anni, il detto fitto si pagherà col ricavo del cosiddetto prato dei poveri. L'assemblea con questa risoluzione intende conformarsi alle pie intenzioni del benefattore di detto prato perché è diretta a diminuire il peso delle tasse comunali dei poveri di questa Parrocchia."

È implicito il riconoscimento del diritto di proprietà da parte dei poveri della Parrocchia sul frutto della dote del Legato.

Mancando il testo originale del testamento, il pensiero del benefattore viene spiegato con il testo dell'Istromento di deposito del testamento stesso. (...)

L'amministratore, don Bossi, contemporaneamente segretario municipale, trovò il modo di aiutare il comune rispettando lo spirito del testamento. Per saldare il debito ebbe in prestito dal signor Giacomo Brentani L.1'939,12.

Eseguendo la decisione assembleare del 22.09.1844 il provento dell'affitto del prato veniva usato come segue:

- Lire 77, soldi 11, denari 3 cantonali = Fr. 43,81,35 (altrove 43,82) per l'interesse del prestito Brentani (...)
- Lire 92 s. 8 d. 9 = Fr. 52,24 (resto dell'affitto) da distribuire ai poveri.

Nel protocollo B delle risoluzioni municipali, Ris. Mun. No. 544 del 12 marzo 1857 si ha la comprova di quanto esposto sopra.

Nell'Assemblea comunale del 17 gennaio 1858, presieduta da Giov. Bernardoni, segretario Pietro Bernardoni e scrutatori Luigi Bernardoni e Domenico Bottinelli, si parla del Prato dei poveri... *"In seguito L'avv. Giuseppe Lampugnani ha fatto la proposizione di mettere sulla cassa di risparmio la rimanente somma che sopravanza al fitto che si paga sul debito incontrato per la costruzione del campo santo e che si ricava dal provento del prato dei poveri, sospendendo la distribuzione ai poveri come per l'addietro finché non sarà estinto il detto debito, mediante ratifica del parroco e dell'autorità ecclesiastica."*

L'Assemblea accetta e approva la suddetta proposizione del sig. avv. Giuseppe Lampugnani. Questa decisione si riscopre nel verbale dell'Assemblea comunale del 2 febbraio 1859, presidente Luigi Bernardoni... *"Per trovarci pronti nelle strette finanze del Comune a far fronte alle necessarie e continue spese, non che a diminuire i non pochi pesi di cui questo povero comune è aggravato per gli ingenti debiti incontrati, in ossequio alla vostra risoluzione del 17 gennaio 1858 - così il rapporto del Municipio del 6 gennaio 1859 - abbiamo ricorso all'autorità ecclesiastica... per convertire, fino all'estinzione del debito incontrato per l'erezione del nostro nuovo campo santo l'annuo prodotto, dedotte le spese occorribili, del prato dei poveri, e con venerato officio 16 novembre 1858 ne abbiamo ottenuto l'opportuno permesso..."*

A prova che la risoluzione dell'assemblea comunale del 17 febbraio (altrove gennaio) 1858 è stata ratificata dall'Autorità ecclesiastica, esiste la risposta originale del Vescovo di Como al Parroco di Sorengo don Gaetano Bossi (cfr. doc. No 4).

La ratifica da parte del Parroco può soltanto essere interpretata, non avendo trovato alcun documento ad hoc, consultando il libro dei legati, allestito dallo stesso Don Bossi nel 1821, dove a pag.138 risulta sospeso l'adempimento del legato (distribuzione dei frutti ai poveri) a partire dal 1858 - ultimo anno annotato 1857 - Si veda inoltre la differenza del bando di concorso per l'affitto del prato rispettivamente quando il legato era amministrato dal Parroco (cfr. doc. No.5) e quando dal Comune (doc. No. 6).

I Proventi sono sempre stati incassati dal comune anche dopo la liquidazione del debito Campo Santo, come risulta del resto dalle scritturazioni contabili più recenti, sino al momento in cui il Consiglio Comunale approvò la destinazione del terreno in causa agli scopi a cui è attualmente adibito.

Non risultano prese di posizione ufficiali da parte della Parrocchia né dell'Autorità diocesana - qualche nota nel libro dei legati è assai indicativa per le conseguenze che sarebbero derivate dal fatto di prendere posizione - fino al momento dell'inizio dei lavori d'impianto del registro fondiario definitivo nel 1949.

Il Parroco di allora inoltrò ricorso contro la decisione di intestare l'allora particella 175 al Comune di Sorengo.

Ne derivò l'intervento del Consiglio di Stato che, con risoluzione del 12 dicembre 1952, affidava al sig. Avv. Aldo Forni di Pollegio il compito di decidere in merito in qualità di perito unico.

Le trattative furono assai laboriose. Nei suoi interventi si nota la sua predisposizione per una intestazione a nome della Parrocchia.

Il pensiero del perito è espresso nella lettera del 28 dicembre 1953 alle due parti. (...).

L'avv. Gastone Bernasconi, incaricato dalla Ven. Curia per l'esame del problema, rilasciava alla stessa Amministrazione Apostolica in data 26 febbraio 1954, un interessantissimo studio che si trova in allegato (...).

La causa non fu intentata e dalla Ven. Curia, alla quale il Parroco demandava la facoltà di continuare la pratica, non fu inoltrato regolare ricorso contro l'iscrizione del fondo a nome del Comune di Sorengho, e fu allora che dal profilo giuridico l'oggetto venne archiviato.

Dietro ripetute richieste dell'Ente Parrocchiale, gli attuali amministratori del Comune hanno accettato di riprendere in esame il problema, giungendo a dover onestamente ammettere l'esistenza di un obbligo morale di risarcimento alla Parrocchia... (cfr. dichiarazione pubblica del lod. Municipio di Sorengho del 27 marzo 1972) in considerazione del fatto che già nel 1954, l'Autorità comunale aveva proposto, per dirimere la vertenza, che il canone d'affitto venisse ripartito in parti uguali fra il Comune e la Chiesa parr.le.

Ora, la pratica essendo più che risolta archiviata, tocca a noi riprenderla per una definitiva sistemazione tenendo presenti dei dati di fatto, che nel nostro impegno non possiamo trascurare: in forza della legge fondiaria è evidente che il mappale No. 175 esige una precisa intestazione corrispondente ad una delle due persone giuridiche capaci di intestazione: LA CHIESA o IL COMUNE, senza minimamente cambiare l'intenzione del testatore, che ha voluto come reali proprietari del fondo i "POVERI", che però nella mente del legislatore (legge fondiaria) moderno non sono considerati persona giuridica capace di intestazione.

Altrove p. es. si poteva trovare nel registro fondiario (non ancora definitivo) la partita intestata al sagrestano, che in pratica sono fondi goduti dal sagrestano come parte integrante dello stipendio. Proprietario è il sagrestano (quale?) perché in forza del lascito ha il diritto ai frutti, ma la persona giuridica capace di intestazione è evidentemente la Chiesa parrocchiale, che ha il sagrestano al proprio servizio.

Da notare che nonostante l'acquisita intestazione da parte del Comune come proprietario, nel registro fondiario definitivo figura ancora la dicitura "LEGATO POCOBELLI" proprio per dimostrare la natura giuridica del bene immobiliare (...).

L'obbligo morale del Comune di regolare il rapporto con la Parrocchia (sarebbe più giusto dire CHIESA, perché anche qui è stato precisato che la persona giuridica capace di intestazione non è la Parrocchia ma la chiesa) è chiaro anche per questo fatto ma soprattutto per precisa volontà, del testatore.

Nel discorso che si vuol fare è importante precisare l'entità giuridica della proprietà del prato dei poveri:

MATERIALMENTE la proprietà è dei poveri.

FORMALMENTE la proprietà è del Comune.

VIRTUALMENTE la proprietà è della Chiesa.

PROPRIETÀ MATERIALE = proprietà reale

PROPRIETÀ FORMALE = proprietà che per ragioni di ordine specifico (intestazione) deve essere distinta da altra proprietà.

PROPRIETÀ VIRTUALE = proprietà in contrapposizione alla formale ed opera nel principio che la genera (sostanza del testamento).

Con l'uso intelligente che il Parroco ed il Sindaco possono fare attualizzando il pensiero del Benefattore attraverso gli organi rispettivamente parrocchiali e comunali (il gruppo di lavoro ora costituito) nell'attualità sociopolitica, si potrà arrivare ad una soluzione bonale e soddisfacente. Come il mio predecessore, don Bossi, molto intelligentemente, nel 1858 contribuì a trovare una soluzione valida per il Comune, ora bisognerà trovare una soluzione equa per i bisogni della chiesa.

Sac. Walter Fontana parroco Sorengo

Sorengo, 30 giugno 1973



NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA	COMMENTO
<p><b>REGOLAMENTO COMUNALE</b> (del 17 ottobre 2000)</p> <p>TITOLO II Organizzazione politica</p> <p>Capitolo VII Dicasteri, commissioni, delegazioni</p> <p><b>Art. 37 Delegati</b> 1<sup>Il</sup> Il Municipio nomina inoltre: a) il delegato nell'Autorità Regionale di Protezione (ARP); b) il delegato ed i supplenti per l'inventario obbligatorio al decesso; c) ... d) i delegati negli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza;</p> <p><sup>2</sup> Sono riservate le norme della specifica legislazione cantonale per quanto riguarda i docenti dell'Istituto scolastico.</p>	<p><b>REGOLAMENTO COMUNALE (RCom)</b> (del 17 ottobre 2000)</p> <p>TITOLO II Organizzazione politica</p> <p>Capitolo VII Dicasteri, commissioni, delegazioni</p> <p><b>Art. 37 Delegati</b> 1<sup>Il</sup> Il Municipio nomina inoltre: a) invariato b) invariato c) i delegati nella commissione mista "Parrocchia Prato dei Poveri" (nuovo) d) invariato <sup>2</sup> invariato.</p>	<p>Conformemente alla più moderna tecnica legislativa introdotta a livello cantonale nel titolo viene ufficializzata e codificata l'abbreviazione del testo di legge.</p> <p>Con l'abrogazione della LMSP che impone la revisione del RAAE vengono abrogati gli articoli di tale regolamento che riguardano l'organizzazione delle Aziende comunali, ora disciplinata in modo esaustivo dalla LOC.</p> <p>Nel vigente RAAE è richiamata impropriamente quale "organo dell'azienda" (artt. 4 lett. e ed 11) la Commissione consultiva "Prato dei Poveri" prevista dalla convenzione Comune-Parrocchia riguardante l'uso e la destinazione delle particelle no. 175 "casa popolare" (oggi AAE) e 411 "prato dei poveri" (oggi Parco Sportivo) del 4 dicembre 1978.</p> <p>Trattandosi di un organo meramente consultivo sull'uso e la destinazione dei beni derivati dal "legato Pocobelli" (risalente al 1687) costituiti non solo dall'attuale AAE ma anche dal Parco Sportivo, appare più adeguato un suo inserimento nel RCom.</p> <p>Di fatto trattasi per lo più di un riferimento storico e simbolico poiché a memoria la Commissione, che viene regolarmente nominata, almeno negli ultimi tre decenni non ha tenuto riunioni.</p>

**Art. 38 Dipendenti-Funzioni e doveri di servizio**

<sup>1</sup>I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate sono disciplinati dal regolamento organico dei dipendenti (ROD).

<sup>2</sup>Sono riservate le norme della specifica legislazione cantonale per quanto riguarda i docenti dell'Istituto scolastico.

TITOLO VI

**Gestione finanziaria e contabilità**

**Art. 52 Autorizzazione a riscuotere in contanti**

<sup>1</sup>Il Segretario comunale, il Vicesegretario e il Contabile sono autorizzati ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del versamento come al cpv. 2 dell'articolo precedente.

<sup>2</sup>Il Municipio può autorizzare in tal senso altri dipendenti.

<sup>3</sup>Per somme superiori a Fr. 1'000.- il versamento deve essere immediato.

**Art. 53 Diritto di firma**

<sup>1</sup>Il Segretario comunale ha diritto di firma collettivo con il Sindaco o con il Vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

<sup>2</sup>Il Municipio può conferire ad altri funzionari il diritto di firma collettivo di cui sopra.

**Art. 38 Dipendenti-Funzioni e doveri di servizio**

<sup>1</sup>I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende comunali sono disciplinati dal regolamento organico dei dipendenti (ROD).

<sup>2</sup>Invariato.

TITOLO VI

**Gestione finanziaria e contabilità**

**Art. 52 Autorizzazione a riscuotere in contanti**

<sup>1</sup>Invariato.

<sup>2</sup>Abrogato.

<sup>3</sup>Invariato

**Art. 53 Diritto di firma**

<sup>1</sup>Il Segretario comunale, il Vicesegretario comunale e il Contabile hanno diritto di firma collettivo con il Sindaco o con il Vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

<sup>2</sup>Abrogato.

La definizione "Aziende municipalizzate", retaggio dell'abrogata LMSP, è sostituita con "Aziende comunali" conformemente al Titolo VII, Capitolo II della LOC.

Il nuovo cpv. 3 dell'art. 110 LOC prevede espressamente che il "Regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi diritto di firma collettivo con il Sindaco e con il Vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune", ne consegue che le indicazioni inserite nel RCom devono essere esaustive in quanto costituiscono la base legale formale per l'assolvimento dei relativi compiti.

Idem

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA	COMMENTO
<p><b>Regolamento dell'Amministrazione abitazioni economiche (del 14 dicembre 1992)</b></p> <p>TITOLO I                      Generalità</p> <p><b>Art. 1 Principio</b>                      L'amministrazione abitazioni economiche del comune di Sorengo è un'azienda municipalizzata ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (in seguito LMSP).</p> <p>TITOLO II                      Organizzazione</p> <p><b>Art. 4 Organi dell'Azienda</b>                      Gli organi dell'Azienda sono:                      a. Il Consiglio comunale                      b. La Commissione di revisione                      c. Il Municipio                      d. La Direzione                      e. La Commissione consultiva</p> <p><b>Art. 5 Il Consiglio comunale</b>                      Il Consiglio comunale esercita gli attributi previsti dagli art. 7 e 13 cfr. 1 della LMSP.</p>	<p><b>Regolamento dell'Amministrazione abitazioni economiche (RAAE) (del 14 dicembre 1992)</b></p> <p>TITOLO I                      Generalità</p> <p><b>Art. 1 Principio</b>                      L'amministrazione abitazioni economiche del comune di Sorengo è un'azienda comunale ai sensi dell'art. 192b della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (in seguito LOC).</p> <p>TITOLO II                      Organizzazione</p> <p><b>Art. 4 Organi dell'Azienda</b>                      Gli organi dell'Azienda sono definiti dalla LOC che ne disciplina le competenze ed il funzionamento.</p> <p><b>Art. 5 Abrogato.</b></p>	<p>Conferimento alla più moderna tecnica legislativa introdotta a livello cantonale nel titolo viene ufficializzata e codificata l'abbreviazione del testo di legge.</p> <p>La definizione "Azienda municipalizzata", retaggio dell'abrogata LMSP, è sostituita con "Azienda comunale" conformemente al Titolo VI, Capitolo II della LOC.                      Il riferimento di legge è conseguentemente aggiornato.</p>
<p><b>Art. 4 Organi dell'Azienda</b>                      Gli organi dell'Azienda sono:                      a. Il Consiglio comunale                      b. La Commissione di revisione                      c. Il Municipio                      d. La Direzione                      e. La Commissione consultiva</p> <p><b>Art. 5 Il Consiglio comunale</b>                      Il Consiglio comunale esercita gli attributi previsti dagli art. 7 e 13 cfr. 1 della LMSP.</p>	<p><b>Art. 4 Organi dell'Azienda</b>                      Gli organi dell'Azienda sono definiti dalla LOC che ne disciplina le competenze ed il funzionamento.</p> <p><b>Art. 5 Abrogato.</b></p>	<p>Il nuovo art. 192c LOC dispone che gli organi (propriamente detti) dell'Azienda sono il legislativo e il municipio "che deliberano secondo le norme del Titolo II". In sostanza l'organizzazione politica dell'Azienda viene a coincidere in tutto e per tutto con quella del Comune.</p> <p>Il solo "organo" (in senso lato) che non viene dunque automaticamente ripreso è la "Commissione consultiva comune-Parrocchia" (vigente lett. e) che viene più propriamente inserito nell'art. 37 RCom.</p> <p>Gli attributi del Consiglio comunale sono disciplinati dalla LOC.</p>

**Art. 6 La Commissione di revisione - a. composizione**

<sup>1</sup>La commissione di revisione è la commissione comunale della gestione.

**Art. 7 b. attribuzioni**

La Commissione di revisione esercita gli attributi previsti dagli art. 19-20-21 della LMSP.

**Art. 8 Il Municipio**

<sup>1</sup>Il Municipio esercita gli attributi previsti dagli art. 13 e 14 della LMSP.

<sup>2</sup>Inoltre il Municipio:

1. stabilisce, mediante l'adozione di un'apposita ordinanza, l'importo delle pigioni di base e delle spese suppletorie a carico degli inquilini tenuto conto degli affitti medi di mercato e degli usi locali;
2. stipula i contratti di locazione e ne fissa la durata e le modalità;
3. propone al Consiglio comunale eventuali migliorie allo stabile e il relativo finanziamento;
4. dispone per la normale manutenzione dello stabile e ne delibera i lavori;
5. stabilisce e aggiorna il Regolamento interno dello stabile.

<sup>3</sup>Sono riservate le norme federali e cantonali in materia di locazione.

**Art. 9 La Direzione - a. definizione**

La Direzione è affidata alla Cancelleria comunale; il Segretario comunale ne è il responsabile a norma dell'art. 137 LOC.

**Art. 6** Abrogato.

La Commissione della gestione quale organo di revisione interna per le Aziende comunali è prevista dai combinati disposti art. 192e cpv. 1 seconda frase e 171a LOC.

**Art. 7** Abrogato.

Gli attributi della Commissione della gestione sono disciplinati dalla LOC.

**Art. 8 Attribuzioni particolari del Municipio**

<sup>1</sup>Abrogato.

I compiti generali del Municipio sono stabiliti dalla LOC. Il rinvio all'abrogata LMSP viene eliminato.

<sup>2</sup>Oltre ai compiti stabiliti dalla LOC il Municipio:  
Invariato

Gli specifici compiti del Municipio nell'ambito delle attività dell'AAE rimangono invariati, così come la riserva nei confronti delle norme in materia di locazione.

<sup>3</sup>Invariato

**Art. 9 Servizi amministrativi**

L'esecuzione dei servizi amministrativi è affidata alla Cancelleria comunale; il Segretario comunale ne è il responsabile a norma dell'art. 137 LOC.

La Direzione quale organo dell'Azienda viene eliminata a favore dei Servizi amministrativi del comune affidati alla Cancelleria comunale. Sotto l'aspetto pratico questa modifica non comporta alcun cambiamento.

**Art. 10 b. Attribuzioni**

La Direzione esercita le seguenti attribuzioni:

1. veglia sul regolare funzionamento amministrativo, disciplinare e tecnico della casa;
2. dispone per l'emissione delle bollette delle pigioni e delle spese suppletorie e ne cura l'incasso;
3. allestisce e sottopone al Municipio il preventivo e il consuntivo delle spese;
4. preavvisa al Municipio gli oggetti di sua competenza.

**Art. 10 Attribuzioni**

La Cancelleria comunale esercita le seguenti attribuzioni:  
Invariato

Anche in questo caso trattasi unicamente di una modifica redazionale senza alcuna conseguenza pratica.